

**“Comitato No Inceneritore”**  
**Via Umberto I, 253**  
**70129 Bari – Ceglie del Campo**  
**C.F. 93490350720**  
**corsinadepalo@gmail.com**

## **Osservazioni e richiesta di chiarimenti sulla proposta di Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani - Regione Puglia depositate dal Comitato NO inceneritore.**

Premesso che ai sensi della Legge regionale n. 28/2017 (Legge sulla partecipazione) la Regione Puglia ha invitato le associazioni ambientaliste, fra i diversi soggetti interessati, ad esprimere le proprie osservazioni in merito alla proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, **lo scrivente "Comitato No Inceneritore"**, legalmente costituito e rappresentato dalla sottoscritta, ribadendo la sua contrarietà alla costruzione dell'impianto di ossicombustione e incenerimento proposto dalla Newo S.p.A. e Ossigeno Puro S.r.l., formalizzata nel recente Ricorso al Presidente della Repubblica per l'annullamento della Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7 del 25 gennaio 2018, **presenta le seguenti osservazioni:**

1. Si ribadisce la priorità dell'obiettivo della riduzione della produzione rifiuti. A tal fine la raccolta differenziata porta a porta con tariffazione puntuale è strumento fondamentale che deve essere esplicitamente indicato come unico sistema: ciò rappresenta un incentivo fondamentale per la motivazione e la reale responsabilizzazione della cittadinanza alla riduzione del volume dei rifiuti pro-capite e alla differenziazione dei rifiuti qualitativamente adeguati per poter essere avviati alla e fasi successive di recupero e riciclo o smaltimento. Le altre azioni indicate nell'obiettivo riduzione sono molto importanti e devono essere definite e attuate, concentrando su di esse impegno istituzionale e risorse. Importantissimo il compostaggio domestico e di comunità, ma dimensionato all'autoimpiego, con revisione della scelta delle compostiere elettromeccaniche.
2. Il livello di RD previsto al 2020 pari al 65% è solo obbligo di legge, non obiettivo significativo, e non tiene conto di risultati molto più avanzati già raggiunti in Italia e in comuni Pugliesi (superiori all'80%). Scegliendo l'opzione del porta a porta è oggettivamente possibile alzare la performance di RD, che può essere fissata più in alto già in periodo più prossimo, regolando la programmazione impiantistica su modelli flessibili che si adattano nel tempo alle nuove prestazioni di RD ottenute.
3. L'assunto secondo cui il tal quale dei Comuni che abbiano superato il 60% di raccolta differenziata non debba passare attraverso il Trattamento Meccanico Biologico appare in aperto contrasto con la Direttiva europea 99/31 e la Circolare Orlando del 2013, che prevedono espressamente l'obbligo di trattamento. Tale scelta comporterebbe un'alta probabilità di procedura d'infrazione, quindi l'obbligo di revisione delle strategie con pesanti esiti di sistema, specie se intervenuta in corso di realizzazione degli impianti.
4. Risulta totalmente non condivisibile la scelta impiantistica indirizzata alla prevalente produzione di CSS rispetto al recupero di materia. Tale scelta, infatti, equivale all'opzione incenerimento che la norma europea e nazionale pone al penultimo posto, ed espone le popolazioni e l'ambiente a tutti i possibili rischi connessi. Inoltre lo stesso obiettivo del raggiungimento della qualità CSS EoW risulta velleitario senza l'adozione di altissimi livelli di RD e impiantistica molto più avanzata della proposta tecnologia RE.MAT. Viceversa il prodotto sarebbe il classico rifiuto Css, destinato agli attuali inceneritori o ad altri da realizzare, con incrementi ulteriori anche delle tariffe.
5. A riprova anche della scelta inequivocabile nel Piano della impiantistica orientata all'incenerimento, che lo scrivente Comitato avversa, si segnala il paragrafo 4.2.1. I Criteri localizzativi, della proposta di Piano nel quale si afferma: *"L'obiettivo da perseguire è consentire la*

*realizzazione/ampliamento di impianti nei quali esercitare una attività di pubblica utilità, quale è la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs n.*

*152/2006 ss.mm.ii..... , nel rispetto dei Criteri di priorità, nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del T.U.A., il recupero energetico e lo smaltimento sostenibile dei rifiuti non altrimenti valorizzabile.* Orbene tali riferimenti legislativi hanno consentito, in una interpretazione estensiva della pubblica utilità, che le risultanze della Conferenza di servizi portassero alle autorizzazioni VIA e AIA per la costruzione dell'inceneritore della NEWO S.p.A. bypassando il pronunciamento obbligatorio del Consiglio Comunale di Bari sulla variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.). Pertanto lo scrivente Comitato chiede di apportare al suddetto punto 4.2.1, pagina n. 29 secondo capoverso, del documento di proposta del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, per evitare ogni equivoco di interpretazione, la seguente integrazione: Aggiungere dopo le parole "Realizzazione/ampliamento di impianti" le parole: "esclusa ogni forma di incenerimento e combustione".

6) Al paragrafo 4.2.1 - *I criteri localizzativi* - della proposta di Piano, viene introdotto un aggiornamento dei criteri localizzativi da applicare a tutti gli impianti di trattamento rifiuti. Si asserisce che come conseguenza del quadro delle conoscenze e delle sensibilità ambientali maturate più di recente il futuro obiettivo è consentire la realizzazione/ampliamento di impianti nei quali esercitare una attività di pubblica utilità, quale è la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. mantenendo come punti fermi la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle risorse agroalimentari locali e garantendo quanto più possibile, nel rispetto dei *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* di cui all'art. 179 del T.U.A., il recupero energetico e lo smaltimento sostenibile dei rifiuti non altrimenti valorizzabili .

#### **NOTA**

In realtà il T.U.A. all'art.179 comma 5 recita: "Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

Secondo le intenzioni della proposta di Piano questo criterio dovrebbe rappresentare il criterio in base al quale le singole Province (come Taranto?) potranno, mediante un proprio strumento di pianificazione, individuare, ai sensi dell'art. 199, lett. 1) del T.U.A., le "aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" nonché individuare "dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) ".

Inoltre risulta molto interessante rilevare come **da un lato** si affermi come i criteri localizzativi lascino ampie porzioni del territorio regionale nelle quali si precluderebbe l'insediamento di impianti per la gestione e/o smaltimento dei rifiuti ed aree nelle quali, in base alla tipologia impiantistica che si intende realizzare, vi siano delle possibilità purché si avverino precise condizioni stabilite dalle leggi vigenti, nazionali e regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione sovraordinata a scala regionale quali PPTR, Piano di Tutela delle Acque, o comunque sovra comunale come Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 e altri strumenti di

disciplina e di tutela, anche settoriali estendendo la tutela non solo a singolarità ambientali o vincoli puntuali, ma anche, ad esempio, a territori con struttura litogeologica e tettonica più fragile.

**Mentre dall'altro**, immediatamente dopo, si pone rimedio a tanta fermezza ricordando, testualmente, che: "Con riferimento, poi, all'istituto della deroga previsto dalle Norme tecniche di Attuazione del PPTR, di cui all'art. 95 *"Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità"* per il quale *"le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*, si è stabilito che, ove la definizione di *"opere pubbliche o di pubblica utilità"* riguardi impianti di gestione, trattamento e smaltimento di rifiuti autorizzabili ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e smi, detto istituto possa trovare attuazione solo laddove l'assenza delle alternative localizzative sia estesa all'intero territorio regionale e sia adeguatamente rapportata alla considerazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti."

Pertanto, come direbbero le persone colte ed esperte, dal combinato disposto si sono risolte più di una vicenda in Provincia di Taranto e nella Zona Industriale della Città Metropolitana di Bari.

7) Esistono alternative agli impianti RE.MAT anche in Italia (Fabbriche di Materiali) che possono utilmente essere adottate, creando le condizioni di una filiera virtuosa del reimpiego di materiali, questa sì coerente con l'economia circolare.

8) Per la FORSU si contesta non aver lasciato, nella dichiarazione di interesse, ai comuni la possibilità di scelta fra l'inserimento della fase anaerobica o no. Risulta comunque necessario puntare e ottimizzare la rete di impianti di compostaggio, secondo una pianificazione il più possibile confacente alle necessità delle aree di utenza, con l'obiettivo di produrre un compost di qualità e in base ad un piano di promozione della cultura del compostaggio.

9) Comparare l'impegno al non incremento del numero attuale di impianti di discarica e di incenerimento. Tale auspicabile obiettivo non appare, però, raggiungibile alla luce delle osservazioni precedenti, non fosse altro che per la produzione di CSS EoW, o più realisticamente di Css convenzionale, la cui combustione di fatto ambientalmente equivale a nuovi impianti di incenerimento, fra l'altro esplicitamente previsto con **DGR del 12 giugno 2018** *"Ciclo di gestione dei rifiuti urbani: manifestazione di interesse ad ospitare un impianto di produzione del CSS EoW conforme al DM Ambiente del 14 febbraio 2013, n. 22"*.

10) Sulla nuova perimetrazione ARO si torna al vecchio sistema di accentrare e accorpare gli ambiti su base provinciale; il conseguente allontanamento dei centri decisionali rischia di determinare un minor controllo sociale sulla programmazione, proprio nel momento in cui in molti comuni si assiste a una forte spinta verso il porta a porta.

11) Alla luce di quanto innanzi esposto e considerato quale obiettivo prioritario abbattere i rischi ambientali e per la salute dei cittadini, lo scrivente comitato chiede le motivazioni per le quali la Regione non consideri l'esigenza di un piano regionale dei rifiuti in senso globale, comprendendo anche la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi e non unicamente dei rifiuti urbani.

12) Si condivide l'impostazione analitica, l'indicazione degli obiettivi (in misura dei nuovi vincoli) e l'elencazione delle misure attuative di massima della pianificazione di produzione e gestione dei fanghi di depurazione. Sarebbe comunque necessario definire con chiarezza se sussistono ipotesi di trattamento anaerobico combinato di fanghi e FORSU, scongiurabili per ragioni tecnico/gestionali di processo. Si attende che dette misure si traducano in atti efficaci quanto prima.

In conclusione questo comitato, sorto espressamente per opporsi a ogni forma di incenerimento e combustione di materiali riciclabili e recuperabili, esprime un giudizio complessivamente non positivo del piano in questione, anche in assenza di una ricognizione accurata sulle ricadute e sui i punti di criticità delle misure di Piano proposte nel 2013 e per le ragioni sopra espresse e primariamente per la rischiosa scelta strategica di puntare alla produzione e impiego di combustibile da rifiuti.

Si osserva inoltre che, ove si intendesse operare una vera condivisione e partecipazione sociale a scelte di tale portata, si dovrebbero adottare forme di coinvolgimento di associazioni molto più interattive di quelle previste con le giornate di ascolto programmate. Le associazioni spesso posseggono capacità tali da consentire loro la partecipazione a produttivi tavoli tecnici specifici. Bari,

25 giugno 2018

p. il Comitato NO Inceneritore La presidente  
Corsina Depalo